



XVI ISTITUTO COMPRENSIVO " Villa Lina -Ritiro "

Scuola ad indirizzo musicale

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. Di I grado

Via Sila 29098121 - Tel.-Fax : 090.363578 Tel. 090.362387

Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836 – meic871006@pec.istruzione.it

Prot. n. 9201

Messina, 18.12.2017

Circ. n. 64

AI SIGG. GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – Autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni.

L'art.19 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n 172 (che modifica la disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), ha previsto che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le Istituzioni Scolastiche a consentire l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Si allega copia dell'art. 19 sopraindicato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppa Cosola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art.3, comma 2 D. Lgs 39/93

*Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici*

1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.))

Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.